Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 1.0.1 al DDL n. 2856

1.0.1

MANDELLI, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, FUCKSIA

ACCANTONATO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Somministrazione delle vaccinazioni in farmacia)

1. I medici, previa autorizzazione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, sono autorizzati a somministrare i vaccini di cui all'articolo 1 del presente decreto presso le farmacie aperte al pubblico in spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario.

2. La farmacia, previo rilascio della certificazione da parte del personale sanitario che ha provveduto ad effettuare la vaccinazione, procede al rinvio della stessa al competente servizio dell'ASL allo scopo di assicurare l'aggiornamento del libretto delle vaccinazioni».

1.0.1 (testo 2)
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI,

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis. (*Somministrazione delle vaccinazioni in farmacia*)

1. I medici, con modalità stabilite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro della salute, sono autorizzati a somministrare i vaccini di cui all'articolo 1 del presente decreto presso le farmacie aperte al pubblico in spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario.

2. La farmacia, previo rilascio della certificazione da parte del personale sanitario che ha provveduto ad effettuare la vaccinazione, procede al rinvio della stessa al competente servizio dell'ASL allo scopo di assicurare l'aggiornamento del libretto delle vaccinazioni".

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 1.0.1 al DDL n. 2856

1.0.1 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Somministrazione delle vaccinazioni in farmacia)

1. I medici, anche avvalendosi della collaborazione di infermieri o assistenti sanitari, con modalità da stabilire con decreto del Ministro della salute, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono autorizzati a somministrare i vaccini di cui all'articolo 1 presso le farmacie aperte al pubblico, in spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario.

2. La farmacia, previo rilascio della certificazione gratuita relativa all'avvenuta vaccinazione, procede all'invio della stessa al competente servizio dell'azienda sanitaria locale, che provvede all'aggiornamento del libretto delle vaccinazioni».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 1.0.1 al DDL n. 2856

1.0.1 (testo 3)

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, BIANCONI, ANITORI, FUCKSIA

APPROVATO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Somministrazione delle vaccinazioni in farmacia)

1. I medici, anche avvalendosi della collaborazione di infermieri o assistenti sanitari, con modalità stabilite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro della salute, sono autorizzati a somministrare i vaccini di cui all'articolo 1 del presente decreto presso le farmacie aperte al pubblico in spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario.

2. La farmacia, previo rilascio della certificazione gratuita relativa all'avvenuta vaccinazione, procede all'invio della stessa al competente servizio dell'ASL allo scopo di assicurare l'aggiornamento del libretto delle vaccinazioni».

1.0.1 (testo 4)

La Relatrice

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Somministrazione delle vaccinazioni in farmacia)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono autorizzare la somministrazione, da parte dei medici che hanno facolta` di avvalersi della

collaborazione di infermieri o assistenti sanitari, dei vaccini di cui all'articolo 1 presso le farmacie aperte al pubblico, in spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con accordo tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita` per l'attuazione di cui al comma 1, anche in ordine ai profili relativi alla certificazione dell'avvenuta vaccinazione.».

ultimo

1.0.1 (testo 4)/1

Dirindin

All'emendamento 1.0.1 (testo 4), al comma 1 dopo le parole: «finanza pubblica» inserire le seguenti: «e per i cittadini,».

1.0.1 (testo 4)/2

Maurizio Romani, Bencini, Mussini

All'emendamento 1.0.1, (testo 4), apportare le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: «la somministrazione» inserire le seguenti: «a titolo gratuito»;

b) al comma 2, dopo le parole: «alla certificazione» inserire le seguenti: «gratuita».

1.0.1 (testo 4)/3

Maurizio Romani, Bencini, Mussini

All'emendamento 1.0.1, (testo 4), al comma 1, dopo le parole: «la somministrazione» inserire le seguenti: «a titolo gratuito».

1.0.1 (testo 4)/4

Petraglia, De Petris, Bocchino, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro All'emendamento 1.0.1, (testo 4), al comma 1 sostituire le parole: «le farmacie aperte al pubblico» con le seguenti: «i consultori».

1.0.1 (testo 4)/5

Maurizio Romani, Bencini, Mussini

All'emendamento 1.0.1, (testo 4), al comma 2, dopo le parole: «alla certificazione» inserire la seguente: «gratuita».

1.0.1 (testo 4)/6

Dirindin, Battista

All'emendamento 1.0.1 (testo 4), al comma 2 dopo la parola: «certificazione» inserire la seguente: «gratuita».